

CODICE ETICO
ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
DI
BANK OF CHINA – (ITALIA) MILAN BRANCH

Documento:	<i>CODICE00001</i>		
Data	<i>12 aprile 2013</i>		
Revisione:	<i>21 settembre 2015</i>		
Approvazione:			

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
3.	COMUNICAZIONE ED APPLICAZIONE DEL CODICE.....	5
4.	PRINCIPI FONDAMENTALI	6
4.1	Integrità	7
4.2	Correttezza ed onestà	7
4.3	Dignità ed uguaglianza	7
4.4	Qualità dei servizi ed etica degli affari.....	8
4.5	Professionalità	8
4.6	Riservatezza	8
4.7	Collaborazione al controllo	8
4.8	Tracciabilità delle attività svolte	9
4.9	Conflitti di interesse e principi di trasparenza	9
4.10	Protezione della salute e tutela ambientale.....	10
4.11	Tutela del diritto d'autore e della proprietà industriale	10
4.12	Utilizzo di attrezzature, dispositivi e strutture aziendali.....	10
5	ATTIVITA' DELLA BANCA	11
6	CORPORATE GOVERNANCE	12
6.1	Sistema dei Controlli Interni	12
6.2	Registrazioni contabili.....	12
6.3	Informazioni riservate.....	13
6.4	Protezione dei dati personali.....	14
6.5	Doni, benefici o altre utilità.....	14

6.6	Gestione delle risorse umane	15
7	RAPPORTI ESTERNI.....	16
7.1	Rapporti con la Casa Madre.....	16
7.2	Rapporti con le Autorità in generale.....	16
7.3	Rapporti con la Pubblica Amministrazione	17
7.4	Partecipazione a procedimenti giudiziari	17
7.5	Rapporti con la Stampa.....	18
7.6	Rapporti con la Società di Revisione	18
7.7	Rapporti con i clienti	19
7.8	Rapporti con i Partners commerciali.....	20
7.9	Rapporti con i fornitori di beni e di servizi	20
7.10	Rapporti con le Organizzazioni sindacali, politiche, sociali e culturali.....	21
8	PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO	22
9	ORGANISMO DI VIGILANZA E SEGNALAZIONI.....	22
10	VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO	23
10.1	Sanzioni	23
11	ALLEGATO – Dichiarazione di accettazione	25

1. PREMESSA

Il Codice Etico (infra CODICE) costituisce parte integrante del Modello Organizzativo *ex* D.Lgs. n. 231/2001 adottato da Bank of China - (Italia) Milan Branch (infra BANCA) e contiene i valori, i principi etici e le regole di comportamento che gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Consulenti, i Collaboratori, i Fornitori, i Partner e tutti coloro che operano in nome e per conto (infra DESTINATARI) sono tenuti a rispettare.

La BANCA, allo scopo di definire il complesso dei valori ai quali intende orientare la propria attività per raggiungere gli obiettivi imprenditoriali e in accoglimento di quanto prescritto nel D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa di società ed enti, stabilisce, con il presente CODICE, i principi generali di comportamento, per orientare l'impegno professionale di ciascun destinatario.

La BANCA riconosce infatti l'importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione delle proprie attività e si impegna al rispetto di tutti coloro (singoli, gruppi, organizzazioni, etc.) i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti ed indiretti delle attività della BANCA.

Il valore e l'importanza del Codice Etico sono rafforzati dalla previsione di una specifica responsabilità degli Enti, in conseguenza della commissione dei reati e degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il CODICE si applica a tutti i DESTINATARI. La BANCA annette la massima importanza al rispetto del CODICE da parte di tutti i DESTINATARI, anche come condizione per la salvaguardia e promozione della sua reputazione.

La BANCA richiede a tutti i dipendenti, collaboratori o soggetti aventi relazioni d'affari con essa, il rispetto delle regole e raccomandazioni stabilite nel presente CODICE; qualsiasi condotta realizzata in violazione del CODICE da parte dei suddetti soggetti, nell'espletamento delle varie attività (pur se finalizzata ad agevolare la BANCA), costituisce illecito, anche ai fini disciplinari.

I Dipendenti sono tenuti all'osservanza del CODICE in base all'art. 2104 cod. civ.

Ove necessario, la BANCA rende giuridicamente vincolanti le norme del CODICE mediante opportuni atti o negozi giuridici.

I DESTINATARI devono informare i terzi degli obblighi sanciti dal CODICE e pretenderne il rispetto. I DESTINATARI hanno l'obbligo di osservare il CODICE sia nei rapporti tra loro (c.d. rapporti interni), sia nei rapporti con i terzi (c.d. rapporti esterni). In particolare:

- I. la Direzione Generale, nell'ambito della propria funzione, uniforma la propria condotta alle previsioni del CODICE, sia all'interno della BANCA - rafforzando così la coesione e lo spirito di collaborazione - sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con la BANCA;
- II. i responsabili delle funzioni e gli uffici della BANCA esigono il rispetto del CODICE da parte dei DESTINATARI e vigilano sul loro comportamento al fine di prevenire violazioni. In particolare, ciascun responsabile ha l'obbligo di effettuare un'accurata selezione dei propri collaboratori sulla base delle loro attitudini personali e della disponibilità al rispetto del presente CODICE, di informare i propri collaboratori in maniera chiara, precisa e completa circa i loro obblighi, compreso il rispetto del CODICE, di comunicare con chiarezza che qualsiasi violazione del CODICE è riprovata e che esse possono costituire inadempimento contrattuale o illecito disciplinare, di riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs 231/01 (infra ORGANISMO) qualsiasi violazione del CODICE direttamente accertata o di cui abbia appreso da altri e di impedire ritorsioni nei confronti di qualunque DESTINATARIO abbia riferito all'ORGANISMO o ad un responsabile circa presunte violazioni di cui sia venuto a conoscenza.

3. COMUNICAZIONE ED APPLICAZIONE DEL CODICE

La BANCA provvede ad informare tutti i DESTINATARI sulle disposizioni e sull'applicazione del CODICE, raccomandandone l'osservanza. In particolare, nel quadro delle attività di formazione ed aggiornamento professionale e nell'esercizio della potestà disciplinare, la BANCA provvede, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne:

- alla promozione, con azioni continuative ed efficaci, della conoscenza e del rispetto del CODICE presso i DESTINATARI , ad ogni livello organizzativo;
- all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni;
- alla verifica, attraverso idonee strutture e presidi, dell'effettiva osservanza;
- alla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio ed alla sua applicazione;
- all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle conseguenze delle infrazioni delle norme contenute nel CODICE;
- all'aggiornamento delle disposizioni per garantire l'efficacia e l'adeguamento del CODICE all'attività della BANCA ed alla normativa di riferimento.

L'efficacia del CODICE, alla luce dell'evoluzione normativa e delle *best practice* di settore, nonché dei cambiamenti nell'organizzazione e nell'attività della BANCA sono infatti soggette a costante verifica. In caso di violazione, si procede ad una verifica specifica del CODICE e dei regolamenti interni e, se opportuno, si procede a modifiche degli stessi idonee a scongiurare ulteriori violazioni.

L'ORGANISMO diffonde la conoscenza del CODICE, stimolandone la comprensione e l'acquisizione dei principi in esso contenuti e svolge la verifica sull'effettiva attuazione, anche con l'ausilio delle funzioni preposte ai controlli interni.

Ciascun DESTINATARIO sarà posto a conoscenza delle previsioni contenute nel presente CODICE, mediante consegna di una copia del CODICE stesso, della quale rilascerà ricevuta scritta.

4. PRINCIPI FONDAMENTALI

Nello svolgimento della propria attività, la BANCA rispetta le leggi, i regolamenti e le norme di autodisciplina, nonché i valori e i principi dell'etica. Il CODICE costituisce un insieme di principi la cui osservanza è considerata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della BANCA. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni che esterni alla BANCA.

Tutte le attività poste in essere in nome e per conto della BANCA devono essere svolte nel rispetto assoluto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la Società opera. E' fatto divieto di porre in essere comportamenti illeciti e, segnatamente, condotte che possano integrare una delle

fattispecie di reato previste nel D. Lgs. n. 231/2001.

Il CODICE contiene i principi e le regole fondamentali che devono orientare le condotte di tutti coloro che operano nella BANCA, affinché qualsiasi loro comportamento – sia all'interno della BANCA, che nei confronti di terzi, in primo luogo i clienti, gli investitori e gli organi istituzionali – sia conforme, oltre che alla legge, ai principi di onestà, correttezza, fedeltà, lealtà, trasparenza, imparzialità e riservatezza.

4.1 Integrità

Nello svolgimento delle proprie attività realizzate in nome e per conto della BANCA, ciascun DESTINATARIO tiene una condotta ispirata alla trasparenza ed all'integrità morale e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza e buona fede.

4.2 Correttezza ed onestà

La BANCA opera nel rispetto delle leggi vigenti, dell'etica professionale e dei regolamenti interni. Il perseguimento dell'interesse della BANCA non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza ed onestà.

I DESTINATARI svolgono le loro funzioni o mansioni con la diligenza e con la professionalità richiesta dalla natura di queste, e si conformano ai principi di onestà, correttezza, fedeltà, lealtà, trasparenza, imparzialità e riservatezza.

Nell'ambito dello svolgimento di attività gerarchicamente ordinate, i dipendenti operano con spirito di leale collaborazione, nel rispetto delle regole interne e della correttezza.

4.3 Dignità ed uguaglianza

Ciascun DESTINATARIO riconosce e rispetta la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo, sia nelle relazioni interne che in quelle esterne. Ciascun DESTINATARIO lavora con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni, orientamenti sessuali e razze diverse; non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

Nelle relazioni con tutte le controparti, la BANCA evita ogni discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso dei suoi interlocutori.

4.4 Qualità dei servizi ed etica degli affari

Nello svolgimento delle proprie attività la BANCA si pone come obiettivo la massimizzazione della redditività ed il raggiungimento di livelli di eccellenza nello svolgimento dei servizi offerti, allo scopo della piena soddisfazione e tutela dei propri clienti, oltre che all'apprezzamento della collettività in cui operano. Tale obiettivo è condotto sviluppando le proprie attività secondo i più elevati standard di qualità, seguendo logiche di efficienza e di apertura al mercato, preservando il valore di una leale concorrenza con gli altri operatori ed astenendosi da qualsiasi comportamento collusivo e abusivo a danno dei clienti e dei risparmiatori.

La BANCA riconosce la libera concorrenza quale fattore decisivo di crescita e costante miglioramento aziendale.

4.5 Professionalità

Ciascun DESTINATARIO svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli ed assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle proprie mansioni. Ciascun DESTINATARIO svolge con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

La BANCA affida i compiti a soggetti dotati di adeguata professionalità. A tal fine, la BANCA è impegnata a valorizzare le competenze delle proprie risorse, mettendo a disposizione delle medesime idonei strumenti di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo.

4.6 Riservatezza

La BANCA garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso. Ai DESTINATARI è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non strettamente connessi all'esercizio della propria attività professionale.

4.7 Collaborazione al controllo

La BANCA promuove la diffusione del più elevato livello di cultura in materia di controlli interni. A questi fini, richiede la massima collaborazione e disponibilità da parte di tutti nella realizzazione di un

efficace sistema di controlli interno, anche nei rapporti con gli organi ispettivi, ai quali la BANCA garantisce trasparenza di azione e tempestività di informazione su ogni circostanza ritenuta di interesse.

4.8 Tracciabilità delle attività svolte

Ciascun DESTINATARIO deve conservare adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, con riferimento alle fasi di autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica, al fine di consentire in ogni momento il controllo sulle caratteristiche e le motivazioni dell'operazione stessa.

4.9 Conflitti di interesse e principi di trasparenza

Nello svolgimento di ogni attività, la BANCA opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di “*conflitto di interesse*”, oltre a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un DESTINATARIO operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della BANCA, per trarne un vantaggio di natura personale.

Nel caso in cui la BANCA si trovi nondimeno ad operare in situazioni di conflitto di interesse, essa si attiene, oltre al rispetto delle normative che disciplinano la relativa fattispecie, al principio della trasparenza, inteso come preventiva enunciazione del conflitto e successiva comunicazione dei termini essenziali dell'operazione, nonché alla motivazione della decisione assunta. Ferme restando al riguardo le norme di eteroregolamentazione e di autoregolamentazione, le situazioni di conflitto di interesse devono sempre essere manifestate e adeguatamente gestite, allo scopo di evitare pregiudizi per la clientela, le controparti o la BANCA.

A titolo esemplificativo, il conflitto di interessi può essere determinato dalle seguenti situazioni:

- cointeressenza (palese od occulta) del Destinatario in attività di clienti, concorrenti, fornitori;
- strumentalizzazione della propria posizione funzionale per il perseguimento di interessi in contrasto con quelli dell'azienda;
- uso di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell'azienda;
- assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualunque genere presso clienti, fornitori, concorrenti e terzi in genere in contrasto con gli interessi dell'azienda.

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la

capacità del DESTINATARIO di assumere decisioni obiettive ed imparziali, deve essere immediatamente comunicata dai DESTINATARI all'ORGANISMO e determina, per il DESTINATARIO stesso, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione.

4.10 Protezione della salute e tutela ambientale

Ai DESTINATARI, la cui integrità fisica e morale è considerata valore primario della BANCA, sono garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri. La BANCA è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente come bene primario. A tale scopo, orienta le proprie scelte, in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

4.11 Tutela del diritto d'autore e della proprietà industriale

I DESTINATARI sono tenuti ad operare nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle norme interne in materia di tutela del diritto d'autore e della proprietà industriale. In particolare:

- non è consentita l'acquisizione e l'utilizzo di strumenti informatici privi di licenza d'uso;
- non è consentito acquisire o favorire la messa in circolazione di beni per cui non sia comprovata l'originalità ed il pieno rispetto della tutela della proprietà industriale.

Nello svolgimento delle proprie mansioni, è vietata la messa a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno protette, o di parte di esse, senza le necessarie autorizzazioni.

4.12 Utilizzo di attrezzature, dispositivi e strutture aziendali

La gestione e l'uso di *asset* aziendali devono essere ispirati a principi di integrità, correttezza e responsabilità; in particolare, tutti i DESTINATARI sono tenuti a rispettare e salvaguardare i beni di proprietà della BANCA, nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio.

I DESTINATARI possono utilizzare i beni, materiali o immateriali, ivi comprese risorse, strumenti, dispositivi, strutture di qualsivoglia natura, appartenenti alla BANCA, solo per le esigenze direttamente connesse allo svolgimento della mansione o funzione attribuita. Eventuali deroghe sono consentite solo se espressamente autorizzate. L'impiego dei beni aziendali deve essere sempre conforme alle leggi, al

CODICE, alle norme interne e alle esigenze di funzionalità ed efficienza.

Le registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, reprografiche o fotografiche di documenti aziendali sono consentite solo per le esigenze direttamente connesse allo svolgimento della mansione o funzione attribuita, nei limiti consentiti dalla legge, dal CODICE e dai regolamenti interni. In ogni caso, i DESTINATARI non possono utilizzare le risorse, i programmi e le apparecchiature informatiche e di rete per finalità personali o comunque estranee a quelle della BANCA o contrarie alla normativa ed al presente CODICE.

In particolare è vietato:

- manomettere i sistemi di protezione dei sistemi informatici aziendali e di qualunque ente con il quale la BANCA intrattiene rapporti di lavoro;
- creare/ modificare/ cancellare fraudolentemente dati della BANCA e/o di terzi;
- accedere abusivamente alla rete informatica di terzi;
- installare dispositivi per intercettazioni di comunicazioni di soggetti terzi;
- diffondere, tramite la rete aziendale, programmi illeciti o *virus*.

5 ATTIVITA' DELLA BANCA

Le attività e i processi all'interno della BANCA sono sempre trasparenti e ricostruibili. A questo scopo, tutte le operazioni devono essere documentate e i documenti conservati in originale (o in copia di cui sia garantita la conformità all'originale), in modo che sia sempre possibile individuare le singole azioni compiute nelle varie fasi, gli autori e, ove enunciate, le motivazioni delle stesse.

La BANCA registra in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni aziendali, con la massima trasparenza e veridicità contabile nei confronti delle Autorità di vigilanza e controllo. L'attività amministrativa e contabile è svolta con l'utilizzo di aggiornati strumenti e procedure informatiche che ne garantiscano l'efficienza, correttezza, completezza e corrispondenza ai principi contabili, nonché favoriscano i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni della BANCA.

La BANCA e tutti i DESTINATARI devono conformarsi ai più elevati *standard* di eccellenza qualitativa e perseguire l'obiettivo del rafforzamento della reputazione e della solidità della BANCA, della fiducia

della clientela, della soddisfazione degli interessi dei soci e del rispetto degli interessi dei terzi.

Al fine di assicurare la conformità alle regole è istituita un'apposita Funzione (*Compliance*), il cui compito specifico è quello di prevenire e gestire il rischio di violazioni e di elusione di norme di etero - regolamentazione e autoregolamentazione. Tale Funzione deve rispondere a requisiti adeguati di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

6 CORPORATE GOVERNANCE

La BANCA adotta un sistema di governo societario conforme a quanto previsto dalla normativa di legge e dalla normativa di settore ad essa applicabile.

6.1 Sistema dei Controlli Interni

La BANCA deve prevedere un Sistema di Controlli Interni, affidati a funzioni adeguate, dotate di congrua struttura, conformi a quanto richiesto dalla legge, dalla normativa di vigilanza e dalle norme di autoregolamentazione. Ogni DESTINATARIO, nell'ambito delle proprie funzioni e dei compiti assegnati, deve contribuire attivamente al corretto funzionamento del Sistema dei Controlli Interni.

La Direzione Generale è responsabile del Sistema dei Controlli Interni; essa ne fissa le linee di indirizzo e ne verifica costantemente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento. Nell'ambito del sistema di governance vigente, alle Funzioni di *Internal Audit* e *Compliance* è affidata la verifica della effettiva e corretta applicazione del Sistema dei Controlli Interni da parte delle Aree e Funzioni. Le funzioni *Internal Audit* e *Compliance*, nell'espletamento della propria attività, non hanno vincoli né limiti di accesso ai dati, archivi e beni aziendali, hanno il dovere di riportare all'attenzione della Direzione Generale sia le deviazioni e anomalie riscontrate nel corso delle proprie attività, sia eventuali proposte di miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi e al sistema dei controlli interni nel suo complesso.

6.2 Registrazioni contabili

Le scritture contabili sono tenute secondo i principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente. A sostegno di ogni operazione deve conservarsi adeguata documentazione, che consenta un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione

dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità. Deve essere inoltre assicurata la possibilità di rintracciare agevolmente, per ciascun documento contabile, la documentazione che lo sorregge, al fine di consentire analisi e verifiche. Deve essere altresì consentita l'individuazione dei soggetti che sono intervenuti nella preparazione dell'operazione, nella sua decisione o attuazione e nel controllo, nonché delle modalità seguite e dei criteri adottati nelle valutazioni, anche al fine di ridurre la probabilità di errori materiali o interpretativi.

I DESTINATARI sono tenuti a collaborare alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione e ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le proprie finalità. I DESTINATARI sono tenuti a segnalare tempestivamente sia l'esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali che eventuali comportamenti non in linea con le previsioni del presente paragrafo.

6.3 Informazioni riservate

Per informazioni riservate si intendono i dati e le conoscenze non accessibili al pubblico, in qualsiasi modo elaborate o registrate, attinenti all'organizzazione della BANCA, ai beni aziendali, alle operazioni commerciali e finanziarie progettate o avviate dalla BANCA, ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, ai rapporti con i clienti e le altre controparti istituzionali.

Le informazioni riservate conosciute dalla BANCA nello svolgimento o in occasione delle diverse attività, non possono essere utilizzate, comunicate a terzi o diffuse, se non nei limiti delle esigenze imposte da una corretta attività lavorativa e, in ogni caso, mai per fini diversi da quelli istituzionali.

Considerata la delicatezza delle informazioni a conoscenza della BANCA e le conseguenze della loro divulgazione, la comunicazione di notizie non ancora pubbliche, riguardanti l'attività della BANCA sono tassativamente vietate. Le persone che, secondo i regolamenti interni, sono a conoscenza di informazioni riservate, o ne vengono occasionalmente a conoscenza, sono tenute a rispettare i vincoli di riservatezza stabiliti dalla BANCA e dai regolamenti interni della stessa.

I DESTINATARI sono tenuti al rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni fissate dai competenti organi della BANCA in materia di circolazione e diffusione delle informazioni.

6.4 Protezione dei dati personali

Nello svolgimento delle proprie attività, la BANCA tratta dati personali di DESTINATARI e di terzi. E' considerato "*dato personale*" qualsiasi informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero identificativo personale.

La BANCA affida particolare importanza a che i dati oggetto di trattamento siano trattati in conformità alla normativa di volta in volta vigente. I DESTINATARI sono pertanto tenuti a svolgere la propria attività lavorativa assicurando:

- la trasparenza nei confronti dei soggetti a cui si riferiscono i dati, i quali hanno diritto di conoscere quali informazioni personali si raccolgono, per quali ragioni e se le medesime informazioni sono oggetto di divulgazione;
- la liceità e correttezza del trattamento;
- la pertinenza del trattamento rispetto alle finalità dichiarate;
- la garanzia di qualità e correttezza dei dati;
- il diritto dell'interessato di prendere visione e correggere ove ritenuto necessario i propri dati;
- la divulgazione dei dati verso terzi esclusivamente a seguito di espresso consenso dell'interessato, salvo i casi in cui la legge non lo preveda.

6.5 Doni, benefici o altre utilità

E' vietato a tutti i DESTINATARI promettere od offrire a terzi, nonché accettare la promessa di o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in forme simulate, doni, benefici o altre utilità, qualora essi siano in qualsiasi modo connessi allo svolgimento della loro attività nella BANCA.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dalle procedure interne e documentato in modo adeguato.

Il DESTINATARIO che riceva proposte di beni, servizi o altre utilità in modo difforme da quanto precede, deve respingerli e informare immediatamente l'ORGANISMO.

6.6 Gestione delle risorse umane

Il “*fattore umano*” costituisce la risorsa più importante. La BANCA è pertanto impegnata a selezionare e mantenere personale particolarmente qualificato. Esso è valorizzato attraverso una particolare attenzione agli aspetti motivazionali e alle specifiche esigenze formative, tenendo conto delle potenzialità individuali nonché favorendo le condizioni per un ambiente di lavoro gratificante e non conflittuale.

La BANCA garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute, mediante la preventiva valutazione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività professionale e adeguate iniziative volte alla prevenzione.

La BANCA riconosce l’importanza della comunicazione interna aziendale, quale strumento di condivisione delle informazioni istituzionali e veicolo motivazionale nei confronti del personale.

La selezione e assunzione del personale deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure *standard* definite dalla BANCA ed essere informata a criteri di trasparenza, nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale.

La BANCA provvede ad assumere il personale con regolare contratto di lavoro, in linea con le figure professionali delle diverse aree aziendali e in conformità lavoratori alle previsioni legislative. Non è tollerata alcuna forma di "lavoro nero" o di retribuzione in nero. La BANCA si impegna, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l’ingresso illecito nel territorio dello Stato, di soggetti clandestini.

Nell’assunzione e nella gestione del personale, così come nei rapporti professionali, deve operarsi avendo sempre a riferimento il rispetto della persona, della sua dignità e dei suoi valori, evitando qualsivoglia discriminazione fondata sul sesso, l’origine razziale ed etnica, la nazionalità, l’età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l’orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali.

È vietata anche la mera prospettiva di incrementi nella remunerazione, di altri vantaggi o di progressione in carriera, quale contropartita di attività difformi dalle leggi, dal presente Codice e dalle norme e regole interne, anche limitatamente alla competenza.

E’ proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti dei DESTINATARI che rifiutano di porre in essere

condotte illecite o che lamentano o segnalano tali comportamenti.

7 RAPPORTI ESTERNI

7.1 Rapporti con la Casa Madre

E' interesse primario della BANCA accrescere il valore dell'investimento dei propri azionisti, attuando una politica industriale conformemente alle linee strategiche definite dalla capogruppo che assicuri loro, nel tempo, un adeguato ritorno economico, attraverso il più efficiente impiego delle risorse disponibili nonché l'aumento della competitività e della solidità finanziaria.

Nei rapporti con la capogruppo, ciascuna struttura o funzione della BANCA nonché ciascun DESTINATARIO si attiene anche alle disposizioni del CODICE, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali.

La BANCA presta, a tutti i livelli, la massima collaborazione alla capogruppo, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle attività, beni ed operazioni aziendali, nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta da essa ricevuta.

Le richieste di adempimenti e di documentazione devono essere evase tempestivamente, con chiara assunzione della responsabilità circa la veridicità, completezza e accuratezza delle informazioni fornite. I dati ed i documenti richiesti sono resi disponibili in modo puntuale ed esauriente. Le informazioni così fornite devono essere accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando, e comunque eventualmente segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

7.2 Rapporti con le Autorità in generale

I rapporti con le Autorità, nazionali ed estere, devono svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza, professionalità e piena collaborazione. Le richieste da parte delle Autorità vanno esaudite con chiarezza, completezza e tempestività, così come le comunicazioni e le segnalazioni, anche di carattere periodico, nel pieno rispetto della normativa vigente.

La BANCA impronta i propri rapporti con le competenti Autorità pubbliche di Vigilanza e di Controllo, nazionali ed estere, al rispetto dei principi di trasparenza e leale collaborazione, adempiendo agli obblighi di legge in materia di comunicazioni nei confronti delle Autorità di vigilanza e controllo,

garantendo la completezza e la veridicità delle informazioni, l'oggettività delle valutazioni e la tempestività nelle comunicazioni, nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

7.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con organismi pubblici, italiani, sovranazionali o esteri la BANCA si attiene scrupolosamente alle previsioni del CODICE.

I rapporti istituzionali con le Autorità di Vigilanza, le Istituzioni e gli Enti Pubblici in genere, sono improntati a principi di correttezza e trasparenza, nel rispetto dei reciproci ruoli escludendo ogni comportamento e/o atteggiamento volto ad influenzare impropriamente e/o indebitamente l'operato o che possa anche solo apparire tale.

Le relazioni in questione sono intrattenute esclusivamente dalla Direzione Generale o dai dipendenti competenti secondo le norme interne della BANCA o espressamente autorizzati, con il conferimento di adeguati poteri. In tutti i casi è individuato, in base alle norme interne della BANCA, un responsabile del procedimento, con il compito, tra l'altro, di coordinare i soggetti incaricati e di vigilare sul rispetto del CODICE.

E' pertanto vietato ai DESTINATARI offrire, erogare, promettere o ricevere favori, somme di danaro o benefici di qualsiasi natura ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio, che non siano direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia e che possano influenzarne l'attività nello svolgimento del servizio.

Il divieto include anche la corresponsione di forme diverse di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, pubblicità, ecc. siano finalizzate a compromettere l'imparzialità della Pubblica Amministrazione e ad influenzarne indebitamente le conclusioni.

7.4 Partecipazione a procedimenti giudiziari

In caso di partecipazione a procedimenti giudiziari, la BANCA si impegna ad intervenire nel procedimento giudiziario in modo corretto, nel rispetto della legge e delle norme del presente CODICE, anche al fine di evitare possibili lesioni dell'immagine dell'azienda.

All'interno dei procedimenti giudiziari in cui la BANCA sia parte, ai DESTINATARI è fatto divieto di:

- promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, danaro od altra utilità in cambio

di un atto del suo ufficio al fine di ottenere un vantaggio per la BANCA nel procedimento giudiziario;

- promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere/ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di ottenere un vantaggio per la BANCA nel procedimento giudiziario;
- promettere/dare a chi riveste l'ufficio di testimone, per lui o per un terzo, una somma di denaro ovvero altra utilità allo scopo di fargli dire od omettere quanto eventualmente considerato in danno della BANCA;
- indurre, con artifici o raggiri, lo Stato o un qualsiasi altro Ente Pubblico in errore al fine di ottenere un vantaggio per la BANCA nel procedimento giudiziario.

7.5 Rapporti con la Stampa

I rapporti con i media – sia nazionali che esteri – sono gestiti dalla BANCA nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, accuratezza e tempestività e dei doveri di riservatezza imposti dalla legge.

La BANCA riconosce il fondamentale ruolo informativo svolto dai Media verso il pubblico, in generale, e gli investitori, in particolare. A tale scopo, si impegna a collaborare pienamente con tutti gli organi di informazione, senza discriminazioni, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle esigenze di riservatezza commerciale, al fine di rispondere con tempestività, completezza e trasparenza alle loro esigenze informative.

È pertanto fatto divieto ai DESTINATARI diffondere notizie inerenti alla BANCA senza la preventiva autorizzazione da parte di quanti sono a ciò appositamente preposti. I DESTINATARI devono astenersi, inoltre, dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità locale ed internazionale.

La promozione pubblicitaria istituzionale e di prodotto della BANCA rispetta i valori etici fondamentali, mantiene sempre i contenuti di veridicità e ripudia l'utilizzo di messaggi volgari od offensivi.

7.6 Rapporti con la Società di Revisione

Nei rapporti con la Società di Revisione, ciascuna struttura o funzione della BANCA nonché ciascun DESTINATARIO si attiene, tra l'altro, alle disposizioni del presente Codice, nel rispetto dei rispettivi

ruoli istituzionali. Le richieste di adempimenti e di documentazione devono essere evase tempestivamente, con chiara assunzione della responsabilità circa la veridicità, completezza e accuratezza delle informazioni fornite. I dati ed i documenti richiesti sono resi disponibili in modo puntuale ed esauriente. Le informazioni così fornite devono essere accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, eventuali situazioni di conflitto di interesse.

7.7 Rapporti con i clienti

I clienti rappresentano il patrimonio fondamentale. La BANCA riconosce il cliente come l'elemento centrale della propria attività e persegue l'obiettivo della crescita del numero dei clienti e della loro piena soddisfazione. La BANCA considera fondamentale mantenere elevati standard di qualità dei propri servizi e soddisfare appieno le esigenze della clientela.

Nelle relazioni con i clienti, i DESTINATARI sono tenuti a:

- operare nell'assoluto rispetto della normativa applicabile;
- improntare la propria attività a correttezza, lealtà e trasparenza e ad astenersi da qualsiasi valutazione denigratoria di attività o prodotti concorrenti;
- agevolare concretamente la formazione di scelte consapevoli da parte del cliente mediante un'adeguata ed accurata informazione dei profili normativi e della natura delle operazioni, nonché della rischiosità delle stesse;
- rispettare l'autonomia negoziale del cliente, astenendosi dall'indurlo ad assumere decisioni non adeguatamente maturate ed autonome;
- osservare scrupolosamente le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
- segnalare tempestivamente all'ORGANISMO qualsiasi comportamento di un cliente che appaia in contrasto ai principi del CODICE.

Gli eventuali reclami sono gestiti con sensibilità e costituiscono opportunità di miglioramento, per superare conflittualità e migliorare fiducia e soddisfazione dei clienti.

Nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelle già in essere, è necessario, tenuto conto delle informazioni disponibili, evitare di intrattenere rapporti con soggetti implicati in

attività illecite, in particolare connesse al riciclaggio ed al terrorismo, e, comunque, con persone prive dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale.

7.8 Rapporti con i Partners commerciali

I rapporti con i partner d'affari e con le controparti contrattuali sono tenuti nel rispetto dei principi fondamentali di cui al presente CODICE e delle norme di legge di volta in volta applicabili.

Le attività nei confronti delle controparti contrattuali devono informarsi ai principi di onestà, lealtà, disponibilità e trasparenza, e devono essere sorrette dai criteri di competenza, professionalità, dedizione ed efficienza.

Nello sviluppo delle iniziative con i partner d'affari, i DESTINATARI devono attenersi al rispetto dei principi espressi nel presente CODICE. In particolare devono:

- instaurare rapporti esclusivamente con partner che godano di una reputazione rispettabile, e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della BANCA;
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi contrari alla legge;
- mantenere con i partner rapporti trasparenti e collaborativi;
- segnalare tempestivamente al proprio superiore o all'ORGANISMO ogni comportamento del partner che appaia contrario ai principi etici di cui al presente CODICE.

La BANCA si impegna a trattare con essi a condizioni di parità e rispetto reciproco, e riconosce la loro legittima aspettativa di ricevere istruzioni chiare circa la natura dell'incarico nonché regolazioni corrette di quanto dovuto. La BANCA procede inoltre alla scelta dei contraenti senza porre in essere pratiche discriminatorie.

7.9 Rapporti con i fornitori di beni e di servizi

I rapporti con i fornitori della BANCA sono ispirati ai seguenti principi:

- la selezione dei fornitori deve avvenire in maniera trasparente, secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto esclusivamente della professionalità, competenza, affidabilità ed economicità complessiva del fornitore, in relazione alla natura del bene o del servizio da ottenere;

- i rapporti con i fornitori sono improntati a correttezza e buona fede e devono essere documentati e ricostruibili;
- i contratti con i fornitori devono prevedere come condizione che il fornitore si impegni al rispetto del CODICE;
- chi intrattiene rapporti con il fornitore è tenuto a segnalare al responsabile della funzione inadempienze significative e non conformità rispetto al CODICE;
- nessun soggetto della BANCA o che agisce in suo nome può intrattenere rapporti con alcun Fornitore qualora abbia un interesse, anche non patrimoniale o indiretto, nell'attività del medesimo;
- le condizioni alle quali la fornitura è effettivamente effettuata devono essere quelle pattuite contrattualmente.

La selezione dei fornitori di beni o di servizi e, comunque, l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo sono effettuati dalle apposite funzioni a ciò delegate, esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e documentabili, improntati alla ricerca del miglior equilibrio tra vantaggio economico e qualità della prestazione.

7.10 Rapporti con le Organizzazioni sindacali, politiche, sociali e culturali

Nei rapporti con partiti politici, organizzazioni politiche e sindacali e associazioni rappresentative di interessi collettivi o di categoria, la BANCA si attiene scrupolosamente al CODICE e tiene conto dei rispettivi ruoli nell'ambito dell'agire sociale.

I rapporti in questione sono intrattenuti esclusivamente dalla Direzione Generale o dai dipendenti competenti secondo le norme interne della BANCA o espressamente autorizzati, con il conferimento di adeguati poteri. Ove richiesto dalle circostanze, è individuato, in base alle norme interne della BANCA, un responsabile del procedimento, con il compito, tra l'altro, di coordinare i soggetti incaricati e di vigilare sul rispetto del CODICE.

E' sempre tassativamente vietato promettere o corrispondere, a qualsiasi titolo, anche indirettamente, o sotto forme simulate, denaro o altre utilità. Chiunque venga a conoscenza di richieste di denaro o altra utilità è tenuto ad informare tempestivamente il responsabile del procedimento e il responsabile della

funzione, nonché l'ORGANISMO.

La BANCA non sostiene manifestazioni o iniziative che abbiano evidenti finalità politiche, e si astiene dal sostenere, con mezzi finanziari e non, partiti ed esponenti politici, sindacati e/o loro esponenti. Solo nel perseguimento di scopi istituzionali, culturali o di solidarietà sociale, la BANCA può promuovere o partecipare, anche con contribuzioni di denaro o offerta di servizi, a iniziative coerenti alle finalità predette. In particolare, la BANCA può sostenere, con i mezzi disponibili dall'attività corrente, istituzioni ed iniziative di carattere religioso, culturale, artistico, scientifico, sanitario, assistenziale, ambientale, sportivo e più genericamente di utilità sociale.

8 PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO

La BANCA esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti autorità, a tal fine impegnandosi a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

I DESTINATARI sono pertanto tenuti:

- a verificare preventivamente le informazioni disponibili sui clienti, sulle controparti commerciali, sui fornitori, partner, collaboratori e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- ad evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.

9 ORGANISMO DI VIGILANZA E SEGNALAZIONI

Fermo restando il rispetto di ogni tutela prevista dalla normativa o dai contratti collettivi vigenti e fatti salvi gli obblighi di legge, l'ORGANISMO è legittimato a ricevere richieste di chiarimenti in ordine al presente CODICE.

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente CODICE da parte dei DESTINATARI dovrà essere segnalata prontamente all'ORGANISMO al seguente indirizzo di posta

elettronica odv231.it@bankofchina.com.

A seguito delle segnalazioni ricevute, l'ORGANISMO effettua i relativi accertamenti, anche avvalendosi delle competenti funzioni aziendali. L'ORGANISMO provvede ad informare gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari in ordine alle violazioni del CODICE riscontrate.

Tutte le segnalazioni pervenute all'ORGANISMO sono gestite in assoluta confidenzialità, a pena di revoca del mandato ai componenti del medesimo Organismo. Coloro che effettuano segnalazioni in buona fede devono essere tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione, e deve essere assicurata la riservatezza circa l'identità di chi effettua la suddetta segnalazione.

10 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

L'osservanza delle norme contenute nel presente CODICE deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti della BANCA, ai sensi dell'articolo 2104 del Codice Civile, nonché per i Consulenti, i Collaboratori, i Fornitori ed i *Partner* della medesima Banca, con riferimento al rapporto contrattuale in essere.

10.1 Sanzioni

I DESTINATARI che pongono in essere condotte in violazione del CODICE ricevono una sanzione proporzionata, efficace e dissuasiva. Alla violazione consumata è equiparata quella tentata ed ogni condotta consapevolmente volta all'elusione delle norme prima richiamate. Le sanzioni devono essere predeterminate, in relazione ai singoli fatti.

L'applicazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti avviene nel rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni contenute negli accordi e contratti sindacali ed in particolare con riferimento agli artt. 7 e segg. della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle disposizioni contenute nei C.C.N.L. applicabili. Si intendono qui richiamate tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari ed all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Per i DESTINATARI diversi dai dipendenti, la sanzione per le violazioni del CODICE deve essere

prevista nello strumento contrattuale.

11 ALLEGATO – Dichiarazione di accettazione

Dichiarazione di accettazione

Il sottoscritto [], nato a [] il [], residente in [], in qualità di [] di *Bank of China (Italy) Milan Branch*, dichiara di aver ricevuto copia del Codice Etico predisposto dalla stessa banca e di aver preso atto delle disposizioni in esso contenute.

[data], [luogo]

.....

(firma)